

Accordo sindacale
ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 15 ottobre 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 si è tenuto l'incontro

TRA

- **Scarpe & Scarpe SpA con socio unico**, in pre-concordato ex art. 161, 6° comma, I. fall., nelle persone di Sante Pettenuzzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Augustino Pettenuzzo, Amministratore Delegato, con Alessandra Miriello e Massimiliano Rizzati assistiti dagli Avv.ti Francesco Simoneschi, Alessandro Tufani e Francesco Airaldi, nonché dal dott. Giampaolo Castano e dal dott. Giampaolo Torre;


e

- **FISASCAT CISL** rappresentata dalla sig.ra Stefania Chicca,
- **FILCAMS CGIL** rappresentata dal sig. Sergio Aliprandi,
- **UILTUCS** rappresentata dal sig. Paolo Proietti
- le seguenti **rappresentanze sindacali territoriali**:

[•]

PREMESSO CHE

- a) Scarpe & Scarpe S.p.A. applica il CCNL per i dipendenti del commercio e servizi;
- b) in data 4.04.2020 Scarpe & Scarpe ha depositato un ricorso per pre-concordato ex art. 161, 6° comma, I. fall. presso il Tribunale di Torino, pubblicato nel Registro delle Imprese in data 6.4.2020;
- c) Scarpe & Scarpe non dispone di altri ammortizzatori sociali ordinari che possano essere utilizzati per la gestione dell'emergenza occupazionale venutasi a creare a causa della sospensione delle attività di vendita sino al 17.5.2020 determinata dalla emergenza epidemiologica Covid-19 e della contrazione dell'attività verificatasi anche successivamente al termine del periodo di *lock down*;
- d) in ragione di quanto sopra, Scarpe & Scarpe ha fruito del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22, D.L. 18/2020 del 17.3.2020, con causale Covid-19 come segue: (i) presso tutte le unità produttive (ossia tutti i punti vendita e la sede amministrativa di Borgaro T.se) dislocate sull'intero territorio nazionale, per il periodo decorrente dal 1 marzo 2020 al 17 maggio 2020; (ii) per la



sede amministrativa di Borgaro T.se. per il periodo dal 18 maggio 2020 al 6 giugno 2020;

- e) nel contesto e tenuto conto **(i)** della contrazione delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha aggravato lo stato di crisi in cui versava la Società anche prima del periodo di emergenza, **(ii)** del provvedimento in data 28.8.2020 con cui il Tribunale di Torino (x) ha accolto l'istanza di scioglimento dei contratti di locazione/affitto in relazione ai punti vendita di: Vanzaghello; Cornaredo; Firenze Calenzano; Genova Rivarolo; Milazzo; Quartu Sant'Elena; Latina; Roma Ikea; Roma Fiumicino; Roma Romanina; e (y) ha accertato la cessazione del contratto di locazione/affitto relativo al punto vendita di Marcon in data 31.12.2019 e **(iii)** della disciplina dettata dal DL 104/2020 ("**Decreto Agosto**"), con istanza/informativa del 8.09.2020 Scarpe & Scarpe ha informato il Tribunale della propria necessità di procedere all'avvio delle iniziative finalizzate all'ottenimento del trattamento di cassa integrazione di cui all'art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Agosto (di seguito anche "**CIGD Covid**") in relazione alle unità produttive e per i periodi e secondo le modalità di seguito indicati:
- per il periodo intercorrente tra il 21.09.2020 ed il 31.12.2020 con sospensione fino a zero ore di lavoro settimanali per i punti vendita di Vanzaghello (MI), Cornaredo (MI); Genova Rivarolo (GE), Milazzo (ME), Quartu (CA), Latina (LT), Roma Ikea (RM), Roma Fiumicino (RM) e Roma Romanina (RM), Calenzano (FI) e Marcon (VE);
 - per il periodo decorrente dalla presentazione della istanza informativa sino al 31.12.2020 con sospensione dell'attività lavorativa per un giorno alla settimana (venerdì) per tutti i lavoratori appartenenti alla sede amministrativa di Borgaro T.se;
- f) con provvedimento del 16.09.2020 il Tribunale ha preso atto della predetta informativa rilasciando il proprio "*visto agli atti*";
- g) in data 15.09.2020 Scarpe & Scarpe ha inviato alle Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti ("**OOSS**") la comunicazione finalizzata all'esperimento del processo verbale di esame congiunto per l'accesso, ai sensi dell'art. 1 DL 14.08.2020 n. 104, ad ulteriori 9 settimane di trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in relazione:
- (i) ai punti vendita di Vanzaghello (MI), Cornaredo (MI); Genova Rivarolo (GE), Milazzo (ME), Quartu (CA), Latina (LT), Roma Ikea (RM), Roma Fiumicino (RM) e Roma Romanina (RM), Calenzano (FI) e Marcon (VE) per un numero complessivo di n. 94 lavoratori (dei quali, n. 0 operai, n. 94 impiegati, n. 10 dei quali con contratto di apprendistato professionalizzante), con sospensione fino a zero ore di lavoro settimanali;
 - (ii) alla sede amministrativa di Borgaro T.se, per un numero complessivo di 84




lavoratori (dei quali, n. 0 operai, n. 84 impiegati, di cui 3 apprendisti) con riduzione fino ad 8 ore settimanali (tendenzialmente coincidenti con la giornata di venerdì);

- h) in esecuzione delle iniziative di cui al piano di prosecuzione dell'attività d'impresa in corso di pre-concordato la Società a partire dall'inizio del mese di ottobre 2020 ha proceduto progressivamente alla cessazione delle attività presso i punti vendita di cui al precedente punto g(i);
- i) a seguito degli incontri tenutisi in data 25.09.2020, in data 07.10.2020, in data 12.10.2020 ed in data 15.10.2020 le Parti, come sopra qualificate, hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi aggravata dall'emergenza epidemiologica.


TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sono parti integranti del presente accordo.
2. Le Parti - per effetto della contrazione delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha aggravato lo stato di crisi in cui versava la Società anche prima del periodo di emergenza a causa della contrazione delle attività di vendita e delle difficoltà strutturali che caratterizzavano il settore in cui la stessa opera, nonché, con specifico riferimento alla sede amministrativa di Borgaro T.se (TO), considerato che a causa della perdurante contrazione delle attività dovuta alla emergenza Covid-19 anche le attività di supporto alle vendite svolte dal personale della suddetta sede amministrativa presentano volumi insufficienti a garantire la completa saturazione della capacità lavorativa dell'intero personale ivi impiegato - concordano nel ritenere necessario il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e dei correlati benefici disposti dall'art. 22 del DL18/2020 nei termini indicati in premessa sub g) e secondo le tempistiche di seguito indicate.
3. La Società e le OOSS firmatarie provvederanno ad organizzare incontri mensili o all'occorrenza da remoto affinché la Società possa aggiornare le OOSS in merito alle modalità di attuazione del trattamento di cassa. Resta ferma la possibilità di ulteriori incontri su richiesta anche delle OO.SS territoriali al di fuori degli incontri periodici di cui sopra qualora ciò appaia necessario.
4. La Società garantirà la rotazione dei lavoratori sospesi in cassa appartenenti ai punti vendita la cui attività è cessata di cui al punto g(i). La rotazione verrà attuata - su base volontaria, nel rispetto della fungibilità professionale e compatibilmente con le effettive esigenze organizzative - attraverso il richiamo dei lavoratori sospesi in cassa e la loro temporanea destinazione (trasferta) presso i punti vendita



limitrofi, per tali intendendosi i punti vendita siti nel raggio comunale, provinciale, o anche regionale e/o di regioni confinanti rispetto ai punti vendita di appartenenza o rispetto alle residenze dei lavoratori sospesi. La società, a seguito delle necessità di copertura dei negozi limitrofi, pianificherà la rotazione sulla base di raccolta delle volontarietà dei lavoratori e garantirà la fruizione di ferie e permessi maturati previa richiesta individuale

5. Il trattamento di CIGD Covid verrà richiesto con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS con richiesta di anticipo del 40% delle ore autorizzate ai sensi dell'art. 22 quater DL 18 del 17.03.2020.
6. L'azienda si impegna ad espletare, su istanza del lavoratore, tutte le pratiche necessarie per l'attivazione dell'anticipo bancario secondo quanto previsto dal Accordo Quadro sottoscritto il 30 marzo 2020, in favore dei lavoratori sospesi a zero ore destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui all'articolo 19 e 22 del decreto-legge 18/2020 (Protocollo Abi) e degli eventuali accordi territoriali in merito.
7. La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale è la seguente: sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
8. Detta istanza sarà presentata per n. 9 settimane come segue:
 - dal 12.10.2020 al 13.12.2020 per i punti vendita di Vanzaghello (MI), Cornaredo (MI); Genova Rivarolo (GE), Milazzo (ME), Quartu (CA), Latina (LT), Roma Ikea (RM), Roma Fiumicino (RM) e Roma Romanina (RM), Calenzano (FI) e Marcon (VE), per un numero complessivo di n. 94 lavoratori (dei quali, n. 0 operai, n. 94 impiegati, n. 10 dei quali con contratto di apprendistato professionalizzante), con sospensione fino a zero ore di lavoro settimanali;
 - dal 12.10.2020 al 13.12.2020 per la sede amministrativa di Borgaro T.se, per un numero complessivo di 82 lavoratori (dei quali, n. 0 operai, n. 82 impiegati, di cui 3 apprendisti) con riduzione fino ad 8 ore settimanali (tendenzialmente coincidenti con la giornata di venerdì).
9. Le Parti concordano che saranno privilegiate e fatte salve eventuali proroghe e/o norme introdotte da nuovi provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro e riconducibili all'emergenza Covid-19



10. Le parti si impegnano a informare tutti i dipendenti delle determinazioni raggiunte nel presente accordo.

Visto quanto sopra le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Letto confermato sottoscritto.

Le OO-SS

Aliperti

St. J. Anca

Palo Pruneri

L'Azienda

Il Presidente

R. H. + m. S.